

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2197 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - **Nomina del Direttore Generale della A.O. Ruggi di Aragona di Salerno.**

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale con delibera del 31.12.2005 ha dichiarato la decadenza, con effetto immediato, del Dott. Domenico PIROZZI dalla carica di Direttore Generale della A.O. Ruggi di Aragona di Salerno, nominato con DGR n. 1554 del 24.03.2003 e pedissequo DPGRC n. 312 del 15.05.2003;

CONSIDERATO:

- di dover provvedere alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'A.O. RUGGI DI ARAGONA di Salerno;

- di dover individuare nell'elenco degli idonei all'incarico di Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere della Regione Campania, un candidato che in rapporto alla specificità della A.O. RUGGI DI ARAGONA, definisca un programma di attività dell'Azienda, tenendo primariamente conto degli obiettivi generali e specifici assegnati, in maniera tale da valorizzare e migliorare l'organizzazione territoriale, quella strutturale e tecnologica in uno con le capacità professionali presenti, armonizzandole, in perfetta sinergia, con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'Azienda stessa ed instaurando un rapporto fiduciario con la G.R., condizione necessaria per l'adozione di un atto di alta amministrazione quale la nomina di Direttore Generale di un Azienda Sanitaria;

VISTO:

- il curriculum professionale prodotto dal Prof. Francesco Tancredi, nato Salerno, il 3 Ottobre 1936, C. F. TNCFNC36R034703O, facente parte dell'elenco degli idonei aspiranti alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie locali ed Ospedaliere della Regione Campania, in possesso di capacità organizzative aziendali specifiche tali da qualificarlo positivamente alla direzione di una struttura di complessa specificità come quella di una azienda sanitaria;

RITENUTO:

- di poter individuare il predetto quale Direttore Generale della A.O. RUGGI DI ARAGONA di Salerno;

VISTA:

- la deliberazione di G.R. n. 4891 del 12.10.2001 con la quale si è determinato il trattamento economico annuo dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed AA.OO. della Campania, fatta salva la riduzione prescritta nella deliberazione di G.R. n. 1843 del 9 Dicembre 2005, allegata alla legge finanziaria regionale 2006;

- la legge regionale n. 28 del 24 dicembre 2003, in base alla quale:

- la Giunta Regionale esercita i poteri di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul rispetto dei tetti di spesa e sull'andamento dei costi programmati delle aziende sanitarie attraverso i flussi informativi previsti dalla normativa vigente e l'esame delle relazioni trimestrali dei collegi dei revisori dei conti delle singole aziende;

- in caso di mancato rispetto dei tetti di spesa e del mantenimento dei costi all'interno dei budget assegnati, nonché in caso di omessa o incompleta trasmissione, nei tempi stabiliti dalle normative statali e regionali di riferimento, dei flussi informativi obbligatori, delle informazioni relative alla mobilità sanitaria e dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi, la Giunta Regionale è autorizzata a disporre la non corresponsione dell'incentivo di cui all'art. 3 bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, previsto per gli Organi delle aziende sanitarie (Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo), nella misura complessiva di tale compenso;

- le anzidette sanzioni ed, in ogni caso, il mancato rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 28/2003, sono segnalate dalla amministrazione regionale alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le applicazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

- qualora la Giunta regionale applichi per due volte le sanzioni sopra previste, provvede contestualmente alla decadenza automatica dei Direttori interessati;

- la deliberazione di G.R. n. 2048 del 5.11.2004 con la quale si è stabilito che i contratti individuali dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed AA.OO. della Campania devono riportare espressa menzione del combinato disposto dell'art. 52 comma 4, lettera d della L 289/2002 e art. 3, comma 2, lettera c della L 405/2001, in materia di decadenza dei Direttori Generali in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico per l'applicazione conseguente;

- la legge regionale n. 15 dell'11 agosto 2005, che all'art. 22 ha stabilito:

- al comma 1, che “La Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale i conti consuntivi delle Aziende sanitarie ed Aziende ospedaliere della Regione, nonché delle Aziende universitarie Federico II e della Seconda Università di Napoli e dell'istituto di ricerca e cura a carattere scientifico Pascale”;

- al comma 2, che “I Direttori Generali che dall'esame dei consuntivi non raggiungono gli obiettivi contrattualmente prefissati, sono dichiarati decaduti ancorché riconfermati”;

- la deliberazione di G.R. n. 1843 del 9 Dicembre 2005 con la quale: “Per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 sono assegnati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale, gli obiettivi di contenimento e di riduzione dei costi dettagliatamente esposti nelle premesse e negli allegati alla presente delibera .. ” e che il rispetto di tali obiettivi “...costituisce adempimento fondamentale per i Direttori Generali ... ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2003 e dell'art. 6 dell'accordo Stato - Regioni 23 marzo 2005 rep. n. 2271. A tal fine, si stabilisce che la riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati, per l'esercizio 2006, deve essere assicurata, al massimo, entro il 31 dicembre 2006; per gli esercizi successivi, il rientro negli obiettivi prefissati deve essere assicurato entro il trimestre successivo a quello in cui sia accertato l'eventuale sfioramento rispetto agli obiettivi dell'esercizio medesimo, suddivisi per trimestre e, comunque, entro il 31 dicembre dello stesso anno ...”

RITENUTO :

- di dover fissare per il nominando Direttore Generale, quali obiettivi, generali e specifici, di salute e funzionamento dei servizi quelli riportati nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1843 del 9 Dicembre 2005, quelli riguardanti i programmi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico - ex art. 20, L. n. 67/88, nonché tutti gli ulteriori, eventuali, interventi previsti con analoghe finalità e che gli stessi obiettivi potranno, comunque, essere integrati annualmente da quelli individuati con successivi atti giuntali e/o con provvedimenti statali;

CONSIDERATO:

- che la legge 30 Dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005), nel subordinare l'accesso delle singole regioni al finanziamento integrativo a carico dello Stato, pone “... l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale”, e che tale norma, recepita integralmente dall'accordo Stato-Regioni del 23 Marzo 2005, rep. 2271, trova applicazione nella anzi detta deliberazione di G.R. n. 1843 del 9 Dicembre 2005;

- che pertanto, la verifica dei risultati conseguiti dal nominato Direttore Generale debba essere effettuata, così come sancito, attraverso un monitoraggio trimestrale, per gli anni finanziari 2006, 2007, 2008, anche ai fini della applicazione del sistema di controlli e di sanzioni stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 28 del 24/12/2003, nonché dall'art. 22 della L.R. n. 15 dell'11/8/2005, in aggiunta a quanto già previsto dal comma 6, dell'art. 3 bis, D.lgvo n. 502, del 30/12/92 e s.m.i., in base al quale la Regione, dopo 18 mesi dalla nomina del Direttore Generale, verifica i risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi fissati, procedendo alla riconferma o meno entro i tre mesi successivi, sentiti gli organismi di cui all' art. 2, comma 2 bis, ed all'art. 3, comma 14, del citato D.lgvo;

VISTO:

- il D.P.C.M. 19/07/1995, n. 502, art. 1, comma 5, che prevede che il trattamento economico annuo può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

- di **NOMINARE** il Dott. Francesco Tancredi, nato a Salerno, il 3 Ottobre 1936, C.F. TNCFNC36R034703O, Direttore Generale dell'A.O. RUGGI DI ARAGONA di Salerno, con decorrenza dalla data di notifica del D.P.G.R.C. di nomina e per la durata di anni 5 (cinque);

- di **ASSEGNARE** allo stesso, per gli anni 2006, 2007, e 2008 gli obiettivi di contenimento e di riduzione dei costi riportati dettagliatamente nella deliberazione di G.R. n. 1843 del 9 Dicembre 2005, allegata alla legge finanziaria regionale 2006, nonché quelli riguardanti i programmi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico - ex art. 20, L. n. 67/88, nonché tutti gli ulteriori, eventuali, interventi previsti con analoghe finalità e che gli stessi obiettivi potranno, comunque, essere integrati annualmente da quelli individuati con successivi atti giuntali e/o con provvedimenti statali;

- di **SOTTOPORRE** l'operato del Direttore Generale ad un monitoraggio trimestrale, per gli anni finanziari 2006, 2007, 2008, anche ai fini della applicazione del sistema di controlli e di sanzioni stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 28 del 24/12/2003, nonché dall'art. 22 della L.R. n. 15 dell'11/8/2005, in aggiunta a quanto già previsto dal comma 6, dell'art. 3 bis, D.lgvo n. 502, del 30/12/92 e s.m.i., in base al quale la Regione, dopo 18 mesi dalla nomina del Direttore Generale, verifica i risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi fissati, procedendo alla riconferma o meno entro i tre mesi successivi, sentiti gli organismi di cui all' art. 2, comma 2 bis, ed all'art. 3, comma 14, del citato D.lgvo;

- di **DARE** espressa menzione nel contratto individuale del Direttore Generale del complesso di obiettivi, di controlli e di sanzioni sopra esposto, nonché del combinato disposto dell'art. 52 comma 4, lettera d, della L. 289/2002 e art. 3, comma 2, lettera c della L. 405/2001, in materia di decadenza dei Direttori Generali in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, per l'applicazione conseguente;

- di **RINVIARE** a successivi provvedimenti la individuazione dei criteri e delle modalità per la verifica e valutazione degli obiettivi conseguiti dal nominato Direttore Generale;

- di **RICONOSCERE** al predetto il trattamento economico così come previsto dalla deliberazione di G.R. la n. 4891 del 12.10.2001 e nella deliberazione di G.R. n. 1843 del 9 Dicembre 2005, allegata alla legge finanziaria regionale 2006;

- di **RICONOSCERE** al nominato Direttore Generale, in caso di positiva verifica dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione, il trattamento economico annuo che può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, così come previsto dal D.P.C.M. 19/7/1995, n. 502, art. 1, comma 5;

- di **RICHIEDERE** al Direttore Generale, all'atto della notifica del decreto di nomina, il rilascio delle dichiarazioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 32/94, all'art. 4, e art. 11, della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, ed all'art. 44, 2° comma, della legge regionale 26.7.2002, n. 15;

- di **AUTORIZZARE** la sottoscrizione di un contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del D.L.vo n. 502/92, tra la Regione Campania ed il nominato Direttore Generale alle condizioni tutte stabilite dalla presente delibera;

- di **INVIARE** la presente deliberazione all'A.G.C. Piano Sanitario Regionale, all'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, per quanto di rispettiva competenza, ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino